

Le attività che sfiorano le 40 ore di lavoro settimanali devono essere registrate

Occhio allo straordinario

Gli insegnanti rischiano di non essere pagati

DI ANTIMO DI GERONIMO

Docenti, occhio allo straordinario, se si va oltre il limite delle 40 ore delle attività funzionali si rischia di non essere pagati. Le ore in più di lavoro, infatti, devono essere registrate e la nota presentata al capo d'istituto. È all'inizio dell'anno che si programma il calendario delle attività. E dunque, è già dai primi giorni di scuola che i docenti devono annotare le ore in più, per poi presentare il conto nei mesi successivi. Il beneficio è espressamente previsto dagli articoli 27 e 28 del contratto di lavoro del 24 luglio 2003. Ed è quantificato dalla tabella 5 dello stesso accordo nell'ordine di 15,91 euro. Il calcolo delle spettanze va effettuato tenendo a mente il numero di ore prestate in aggiunta alle 40 ore, previste per le attività già descritte nell'articolo 42 dell'accordo del 1995 (si veda anche *ItaliaOggi* del 14 settembre 1999). Ecco come si calcolano.

LE ATTIVITÀ FUNZIONALI

L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni

impegno inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione e documentazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate da questi organi.

LE RIUNIONI DEL COLLEGIO

Le attività di carattere collegiale che riguardano tutti i docenti sono costituite, in primo luogo, dalla partecipazione alle riunioni del collegio dei docenti (art. 27, comma 3, lett. a). Tra queste rientrano a pieno titolo le attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali. In più, limitatamente ai docenti che prestano servizio nelle scuole materne e nelle istituzioni educative (convitti ed educandi femminili) anche l'informazione alle famiglie sull'andamento delle attività educative. Tali attività sono obbligatorie fi-



no al raggiungimento del limite massimo di 40 ore all'anno.

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Il contratto di lavoro prevede, inoltre, che i docenti debbano partecipare anche alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, nell'ambito di un impegno, di massima, non superiore alle 40 ore annue (art. 27, comma 3, lett. b).

GLI ADEMPIMENTI SENZA STRAORDINARIO

Tra le attività che non danno luogo alla corresponsione di

emolumenti aggiuntivi, ai sensi della lettera b) del comma 2, dell'articolo 27 del contratto, rientrano, invece, «le prestazioni relative allo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione, alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; alla correzione degli elaborati; ai rapporti individuali con le famiglie».

SCUOLA-FAMIGLIA

Tali adempimenti, però, non devono essere confusi con gli incontri scuola-famiglia che coinvolgono l'intero consiglio di clas-



se. La presenza collegiale dei docenti, infatti, fa scattare la sfera di pertinenza del comma 3, dell'art. 27. Vale a dire, della norma che fissa un monte ore, di massima, quantificato nell'ambito di 40 ore, nel quale rientrano tutte le riunioni del consiglio di classe. Riunioni che devono essere regolarmente calendarizzate nel piano annuale delle attività.

IL CALCOLO DELLO STRAORDINARIO

Per calcolare l'importo del compenso supplementare, relativo all'articolo 27, comma 3, lett. a), bisognerà anche tener conto delle attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno. Il calcolo delle ore potrà essere effettuato consultando i documenti presenti presso l'istituzione scolastica. Operazione, quest'ultima che potrà essere svolta d'ufficio oppure direttamente dai docenti interessati che, in quanto portatori di interesse qualificato, potranno accedere agli atti ed, eventualmente, estrarne copia, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90. (riproduzione riservata)